

# **Regolamento d'organizzazione dei corsi interaziendali nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»**

**Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC**  
**Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC**  
**Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC**

Gennaio 2010  
© Copyright by suissetec



# Regolamento

concernente l'organizzazione, la suddivisione e la durata dei corsi interaziendali nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»

del 1° gennaio 2010

---

Vista l'ordinanza sulla formazione professionale di base del 22 ottobre 2009 suissetec emana il seguente regolamento d'organizzazione:

## 1. Obiettivo e responsabilità dei corsi

### 1.1 Obiettivo

1.1.1 I corsi interaziendali (designati in seguito corsi) hanno quale obiettivo di iniziare le persone in formazione alle tecniche fondamentali di lavoro nella professione e di prepararle alla formazione ulteriore nell'azienda formatrice. Le persone in formazione dovranno in seguito applicare e approfondire nell'azienda formatrice le conoscenze e le tecniche acquisite in occasione dei corsi.

1.1.2 La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

### 1.2 Responsabilità dei corsi

1.2.1 I corsi sono organizzati dalle sezioni dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec).

## 2. Organi

### 2.1 Organi

Gli organi dei corsi sono:

- a) la commissione di sorveglianza;
- b) le commissioni dei corsi.

### 2.2 Organizzazione della commissione di sorveglianza

2.2.1 I corsi sono sottoposti alla sorveglianza di una commissione composta di 5 - 7 membri.

- 2.2.2 La nomina dei membri della commissione di sorveglianza è conforme al regolamento sulla nomina delle commissioni permanenti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec). La commissione di sorveglianza si autocostituisce.
- 2.2.3 Sono eleggibili unicamente i membri delle commissioni regionali dei corsi.
- 2.2.4 La commissione di sorveglianza si riunisce durante il secondo trimestre di ogni anno per la presentazione del rapporto. D'altra parte, può essere convocata dal presidente\* o dall'UFFT. La commissione deve essere riunita in caso di specifica richiesta di almeno due membri. L'UFFT è invitato a tutte le sedute della commissione.
- 2.2.5 La commissione può deliberare se almeno la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
- 2.2.6 In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
- 2.2.7 In merito alle delibere della commissione, è tenuto un verbale.
- 2.2.8 La gestione della commissione di sorveglianza è assunta dal segretario centrale di suissetec. In particolare, redige i processi verbali delle sedute e si occupa delle relazioni con l'UFFT.

### **2.3 Compiti della commissione di sorveglianza**

La commissione di sorveglianza si occupa dell'organizzazione uniforme dei corsi sulla base del presente piano di formazione. In particolare, svolge i compiti seguenti:

- a) elabora un programma quadro dei corsi sulla base del piano di formazione;
- b) stabilisce delle direttive concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- c) stabilisce delle direttive concernenti l'equipaggiamento dei locali dove si svolgono i corsi;
- d) coordina e sorveglia l'attività dei corsi;
- e) redige, all'attenzione dell'UFFT e dell'AD di suissetec, un rapporto sui progetti di costruzione e di ampliamento dei centri regionali;
- f) definisce la formazione professionale e continua del personale insegnante;
- g) redige ogni anno un rapporto destinato al comitato centrale di suissetec.

---

\* Per facilitare la lettura del documento, il maschile è utilizzato per indicare i due sessi.

## **2.4 Organizzazione della commissione dei corsi**

- 2.4.1 I corsi sono sottoposti alla direzione della commissione dei corsi. Quest'ultima è nominata dal responsabile dei corsi. Una rappresentanza adeguata è accordata ai cantoni direttamente interessati e alle scuole professionali.
- 2.4.2 I membri sono nominati dal responsabile dei corsi. Il mandato è di 3 - 4 anni. La rielezione è possibile. Per quanto concerne il resto, la commissione dei corsi si autocostruisce.
- 2.4.3 La commissione dei corsi è convocata ogni qualvolta questo sia necessario. Una convocazione è valida se richiesta da almeno 2 membri della commissione.
- 2.4.4 La commissione può deliberare in presenza della metà più uno della totalità dei membri. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
- 2.4.5 Le delibere della commissione sono riportate nel processo verbale.

## **2.5 Compiti della commissione dei corsi**

La commissione dei corsi è incaricata della loro organizzazione. In particolare, assume i compiti seguenti:

- a) stabilisce il programma dei corsi e gli orari sulla base del programma quadro elaborato dalla commissione di sorveglianza;
- b) stabilisce il preventivo e il rendiconto finale;
- c) designa il personale insegnante e i locali dei corsi;
- d) prepara le installazioni;
- e) stabilisce la data dei corsi, si occupa della loro pubblicazione e della convocazione dei partecipanti;
- f) sorveglia l'attività di formazione e provvede al raggiungimento degli obiettivi dei corsi;
- g) stabilisce i criteri di valutazione per la qualificazione delle persone in formazione e ne controlla l'applicazione;
- h) si occupa del coordinamento della formazione tra la(e) scuola(e) professionale(i) e le aziende;
- i) di comune accordo con le scuole professionali, si occupa di coordinare il piano d'insegnamento con il programma dei corsi;
- k) se necessario, si occupa del soggiorno e del pernottamento dei partecipanti;
- l) almeno una volta all'anno, redige un rapporto sui corsi destinato alla commissione di sorveglianza e ai cantoni direttamente interessati;
- m) decide il raggruppamento interdisciplinare dei corsi;
- n) incoraggia e sostiene la formazione continua del personale insegnante.

### **3. Organizzazione e svolgimento dei corsi**

#### **3.1 Obbligo di frequenza dei corsi**

3.1.1 Le aziende formatrici sono responsabili della presenza ai corsi delle persone in formazione (art. 1.12).

#### **3.2 Convocazione**

3.2.1 La commissione dei corsi convoca le persone in formazione, in collaborazione con la competente autorità cantonale. A questi effetti, stabilisce delle convocazioni personali che consegna alle aziende formatrici.

3.2.2 Se delle persone in formazione non possono seguire i corsi interaziendali per delle ragioni indipendenti dalla loro volontà, (malattia o infortunio con certificato medico), l'azienda formatrice deve immediatamente informarne per iscritto il prestatario dei corsi e le autorità cantonali, specificando il motivo dell'assenza.

#### **3.3 Durata e periodo**

3.3.1 I corsi interaziendali durano generalmente:

Corso 1: 8 giorni durante il 1° semestre di formazione

Corso 2: 8 giorni durante il 3° e il 4° semestre di formazione

Corso 3: 8 giorni durante il 5° e il 6° semestre di formazione

Corso 4: 8 giorni durante il 7° semestre di formazione

I corsi 2 - 4 si svolgono separatamente in base alla professione.

#### **3.4 Disposizioni generali**

3.4.1 I corsi sono organizzati per una durata di quattro giorni di 8 ore per settimana.

3.4.2 I corsi devono essere terminati prima dell'inizio dell'ultimo semestre di formazione.

3.4.3 L'organizzazione dei corsi spetta alle sezioni di suissetec.

#### **3.5 Valutazione**

3.5.1 Le prestazioni delle persone in formazione che frequentano i corsi interaziendali sono sottoposte a note e fanno parte della procedura di qualificazione.

3.5.2 Ponderazione della valutazione:

a) Test preliminari pratici (25%)

b) Lavori eseguiti durante il corso (50%)

c) Documentazione del corso (25%)

- 3.5.3 I risultati delle qualificazioni sono comunicati alle aziende formatrici entro 30 giorni dalla fine dei corsi.
- 3.5.4 In caso di una valutazione insufficiente dei corsi, le persone in formazione e i formatori hanno il diritto di discutere della qualificazione con la direzione dei corsi.
- 3.5.5 La direzione dei corsi conserva i vari documenti di qualificazione, quali i lavori scritti e i formulari di valutazione dei lavori pratici, durante i 12 mesi seguenti la fine del formazione.

### **3.6 Sorveglianza cantonale**

- 3.6.1 Le competenti autorità cantonali hanno costantemente accesso ai corsi organizzati sul loro territorio.

### **3.7 Finanziamento**

- 3.7.1 L'azienda formatrice riceve una fattura concernente la sua partecipazione alle spese dei corsi. L'importo corrisponde alle spese previste per partecipante, dopo deduzione delle prestazioni dei poteri pubblici.
- 3.7.2 Se un partecipante dovesse essere liberato dalla frequenza dei corsi prima o durante gli stessi per ragioni imperative quali malattia o infortunio con certificato medico, l'importo pagato sarà rimborsato all'azienda formatrice dopo deduzione delle spese. Il responsabile della formazione deve immediatamente comunicare per iscritto il motivo dell'assenza alla direzione dei corsi.
- 3.7.3 La persona in formazione percepisce il salario stabilito nel contratto di formazione anche durante il periodo dei corsi.
- 3.7.4 L'azienda formatrice assume le spese supplementari occasionate all'apprendista dalla presenza ai corsi.

### **3.8 Conteggio**

- 3.8.1 Il responsabile dei corsi presenta il preventivo alle autorità del cantone nel quale si svolge il corso. In seguito, alla fine del corso, presenta il conteggio finale.
- 3.8.2 Il responsabile dei corsi regola il contributo dei cantoni direttamente con le autorità cantonali competenti del luogo dove il partecipante compie il suo formazione.

### **3.9 Copertura del deficit**

- 3.9.1 Se le prestazioni delle aziende formatrici, i contributi del potere pubblico, gli altri eventuali contributi di terzi e il ricavo derivante dai lavori realizzati durante il corso non coprono interamente le spese d'organizzazione, di preparazione e di svolgimento dei corsi, il deficit è preso a carico dal responsabile dei corsi.

## **4. Disposizioni finali**

### **4.1 Abrogazione del diritto vigente**

- 4.1.1 Il presente regolamento d'organizzazione sostituisce il regolamento esistente concernente l'organizzazione dei corsi interaziendali per le professioni di progettista nella tecnica della costruzione del 22 agosto 2000.

### **4.2 Disposizioni transitorie**

- 4.2.1 Per le persone in formazione che frequentano i corsi in base ai regolamenti finora vigenti, valgono i corrispondenti programmi dei corsi.

### **4.3 Entrata in vigore**

- 4.3.1 Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2010.

## **5. Emissione**

- 5.1 Il presente regolamento d'organizzazione è stato emanato dal comitato centrale su richiesta della commissione di sorveglianza dei corsi interaziendali.

Zurigo, 19 novembre 2009

Associazione svizzera e del Liechtenstein  
della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale:



Peter Schilliger

Il direttore:



Hans-Peter Kaufmann

